



**PROVINCIA DI  
BARLETTA – ANDRIA – TRANI  
SETTORE 10**

**Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile,  
Difesa del Suolo**

**Servizio Edilizia Sismica**  
**Piazza Plebiscito, n. 34 - 76121 BARLETTA**  
Tel. 0883/1978180 - Fax 0883/1950346 - e-mail: sismica@provincia.bt.it

**ISTRUZIONI OPERATIVE**

**RELATIVO ALLE FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI  
COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA**

**INDICE**

- 1. SCOPO**
- 2. CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'**
- 4. MODALITA' RELATIVE AL CONTROLLO**
- 5. MODALITÀ RELATIVE ALLA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI**

**1.SCOPO**

Scopo del presente documento è quello di stabilire delle istruzioni operative per l'espletamento delle funzioni tecnico – amministrative in materia di costruzioni in zona sismica trasferiti al sistema delle Autonomie Locali. Nella fattispecie, gli adempimenti che competono alla Provincia di Barletta Andria Trani sono svolti dal Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica.

**2.CAMPO DI APPLICAZIONE**

Gli interventi di opere realizzate in zona sismica nel territorio provinciale ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale (D.G.R. n° 153/04) come di seguito riportato:

- Zona sismica 2** Comuni di Barletta, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Spinazzola, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli
- Zona sismica 3** Comuni di Andria, Bisceglie, Trani

**3.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'**

**3.1) Progetti di costruzioni in Zona Sismica 2 nonché Progetti di edifici di interesse strategico e sensibili in Zona Sismica 3**

Per progetti di qualsiasi tipo di costruzione, da realizzarsi in Comuni ricadenti nella zona sismica 2, vige il regime autorizzativo di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/01, che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici delle progettazioni strutturali, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti.

Sulla base dei contenuti minimi determinati dal competente ufficio tecnico della regione, il competente Settore Provinciale approva apposita modulistica che viene adottata dagli Uffici dei Comuni territorialmente competenti, ovvero, ove costituiti, dagli Sportelli Unici Comunali (Modello istanza Zone 2 e 3, allegato alla presente).

L'istanza relativa ai lavori con allegata in triplice copia la documentazione prevista, deve essere presentata presso i predetti Uffici Comunali.

L'Ufficio Comunale, ovvero, lo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, verificato il rispetto del **Regime dei bolli** (n.1 marca da bollo da 14,62 Euro sull'istanza; n. 2 marche nel caso di contestuale denuncia ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01) ed il **pagamento degli oneri istruttori** (determinati sulla base dell'allegato A della L.R. n. 10/09 con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00), rilascia copia vistata della istanza (senza allegati), trattiene una copia della istanza (senza allegati) e trasmette la documentazione (istanza in bollo + triplice copia della documentazione allegata) al Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica.

In alternativa la documentazione (istanza in bollo + triplice copia della documentazione allegata) può essere consegnata dagli interessati al Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica previa acquisizione del protocollo da parte dell'Ufficio Comunale, ovvero, dello Sportello Unico per l'Edilizia Comunale; in questo caso il suddetto ufficio dovrà ricevere dall'interessato copia dell'istanza con timbro di ricevuta da parte del Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica.

Effettuato il controllo con esito positivo, l'istruttoria viene conclusa dal competente Settore Provinciale con l'adozione del provvedimento di **autorizzazione sismica**. Il suddetto provvedimento, unitamente a due copie della documentazione progettuale, debitamente vistata, viene restituito al Comune o, ove operante, allo sportello Unico dell'Edilizia affinché (regolarizzato il regime di bollo con n.1 marca da bollo da 14,62 Euro) trasmetta una copia completa del provvedimento al titolare dell'istanza da custodire in cantiere.

L'acquisizione del provvedimento di "autorizzazione sismica" è propedeutica all'inizio dei lavori strutturali previsti dal relativo titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata Inizio Attività, Denuncia di Inizio Attività).

Il procedimento è fissato in 60 gg.

Analoga procedura (regime autorizzativo di cui all'art. 94 del D.P.R. 380/01) deve essere seguita per i progetti, da realizzarsi nei Comuni ricadenti nella zona **3**, relativamente ai soli *"Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile"*, nonché per gli *"Edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"* (Elenchi "A" e "B" dell'Allegato 2 della D.G.R. n° 153/04 pubblicata sul B.U.R.P. n°33 del 18.03.2004, come da ultimo modificati con D.G.R. n°1214 del 31 maggio 2011).

### **3.2) Progetti di costruzioni in Zona Sismica 3**

Nella zona sismica **3**, vige il regime di cui all'**art. 93** del citato D.P.R. che prevede che, chiunque intenda procedere ad attività edilizia e' tenuto a darne **preavviso scritto**, prima dell'inizio dei lavori, al competente Ufficio Comunale, ovvero, allo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, ove costituito, allegando in triplice copia il relativo progetto il cui contenuto minimo è stabilito nella modulistica approvata dal competente Settore Provinciale ed adottata dagli Uffici Comunali; l'istanza dovrà contenere altresì l'elenco analitico degli elaborati tecnici e degli atti amministrativi del progetto.

L'Ufficio Comunale, ovvero, lo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, verificato il rispetto del **Regime dei bolli** (n.1 marca da bollo da 14,62 Euro sull'istanza; n. 2 marche nel caso di contestuale denuncia ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/01) ed il **pagamento degli oneri istruttori** (€ 90,00 nel caso di deposito), rilascia copia vistata della denuncia lavori

(senza allegati), trattiene una copia della istanza (senza allegati) e trasmette la documentazione (istanza + triplice copia della documentazione allegata) al Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica.

In alternativa la documentazione (istanza in bollo + triplice copia della documentazione allegata) può essere consegnata dagli interessati al Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica previa acquisizione del protocollo da parte dell'Ufficio Comunale, ovvero, dello Sportello Unico per l'Edilizia Comunale; in questo caso il suddetto ufficio dovrà ricevere dall'interessato copia dell'istanza con timbro di ricevuta da parte del Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica.

Successivamente, l'Ufficio Provinciale competente, procederà senza valutazione dei contenuti tecnici, alla sola **verifica della completezza degli atti tecnici ed amministrativi prodotti**, in adempimento a quanto disposto al punto 3 dell'art. 93 del D.P.R. n°380/01, eventualmente richiedendo integrazioni in caso di carenze.

La conformità della progettazione strutturale alle NTC è ascritta, ognuno per le proprie competenze, al committente ed ai tecnici interessati (progettista strutturale, geologo, direttore dei lavori e collaudatore statico).

In esito all'istruttoria il competente Settore Provinciale adotta il provvedimento di attestazione dell'avvenuto deposito. Il suddetto provvedimento, unitamente a due copie della documentazione progettuale, debitamente vistata, viene restituito al Comune o, ove operante, allo sportello Unico dell'Edilizia affinché (regolarizzato il regime di bollo con n.1 marca da bollo da 14,62 Euro) trasmetta una copia completa del provvedimento al titolare dell'istanza da custodire in cantiere.

L'acquisizione del provvedimento di "attestazione di avvenuto deposito" è propedeutica all'inizio dei lavori strutturali previsti dal relativo titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata Inizio Attività, Denuncia di Inizio Attività).

Il procedimento dura 15 gg.

### **3.3) Sopraelevazioni nelle ZONE SISMICHE 3 E 4**

Il procedimento di cui al punto 1) – rilascio dell'autorizzazione sismica – si applica anche nei casi di interventi strutturali di "**sopraelevazione**" ricadenti sia in zona 2 che in zona 3, in ossequio a quanto prescritto all'**art. 90** del D.P.R. n°380/01.

In tal caso l'istruttoria del competente Settore Provinciale dovrà verificare che la progettazione sia conforme alle N.T.C. vigenti, in relazione anche e soprattutto al numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Il procedimento in questo caso dura 150 gg.

### **3.4) Progetti in Sanatoria**

In caso di progetti in sanatoria **in tutte le zone sismiche**, a conclusione della procedura descritta agli **artt. 98, comma 3, e 100**, si applica il regime autorizzativo di cui all'**art. 94** del citato D.P.R. che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti al momento dell'abuso edilizio.

Effettuato tale controllo con esito positivo, l'istruttoria viene conclusa dal competente Settore Provinciale con l'adozione del provvedimento di autorizzazione sismica. Il suddetto provvedimento, unitamente a due copie della documentazione progettuale, debitamente vistata, viene restituito al Comune o, ove operante, allo sportello Unico dell'Edilizia affinché (regolarizzato il regime di bollo con n.1 marca da bollo da 14,62 Euro) trasmetta una copia completa del provvedimento al committente dell'attività edilizia.

L'acquisizione del provvedimento di "autorizzazione sismica" da parte dell'Amministrazione Comunale, è propedeutica al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria.

### **3.5) Comunicazione inizio lavori**

I lavori strutturali possono essere iniziati solo dopo il rilascio da parte del competente Settore Provinciale del provvedimento di attestazione di avvenuto deposito (vedi punto 3.2) o di autorizzazione sismica (vedi punti 3.1, 3.3 e 3.4).

A tal fine il direttore dei lavori è tenuto ad inviare apposita comunicazione al Settore Provinciale, utilizzando a tal uopo il relativo modello presente nella modulistica pubblicato sul sito istituzionale.

### **3.6) Varianti sostanziali**

Nel caso di varianti sostanziali, (varianti che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità), i relativi lavori non potranno essere eseguiti prima dell'ottenimento dell'autorizzazione sismica in variante (procedimento di cui al punto 3.1), o prima dell'effettuazione del nuovo deposito (procedimento di cui al punto 3.2) in funzione delle modalità seguite per il progetto originario.

### **3.7) Varianti non sostanziali**

Le varianti non sostanziali così come definite dalla D.G.R. n. 1309/2010 (per i casi strettamente ivi contemplati), invece, possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto in variante.

E' tuttavia necessario che, prima dell'esecuzione dei lavori, si provveda alla trasmissione presso L'Ufficio Comunale, ovvero, lo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, il quale verificato il **pagamento degli oneri istruttori** (€ 90,00 come nel caso di deposito), rilascia copia vistata della denuncia lavori (senza allegati), trattiene una copia della istanza (senza allegati) e trasmette la documentazione (istanza + triplice copia della documentazione allegata) al Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica.

In alternativa la documentazione (istanza in bollo + triplice copia della documentazione allegata) può essere consegnata dagli interessati al Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica previa acquisizione del protocollo da parte dell'Ufficio Comunale, ovvero, dello Sportello Unico per l'Edilizia Comunale; in questo caso il suddetto ufficio dovrà ricevere dall'interessato copia dell'istanza con timbro di ricevuta da parte del Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica.

Successivamente, l'Ufficio Provinciale competente, procederà senza valutazione dei contenuti tecnici, alla sola **verifica della completezza degli atti tecnici ed amministrativi prodotti**, in adempimento a quanto disposto al punto 3 dell'art. 93 del D.P.R. n°380/01, eventualmente richiedendo integrazioni in caso di carenze.

In esito all'istruttoria il competente Settore Provinciale adotta il provvedimento di presa d'atto della variante non sostanziale. Il suddetto provvedimento, unitamente a due copie della documentazione progettuale, debitamente vistata, viene restituito al Comune o, ove operante, allo sportello Unico dell'Edilizia affinché (non risultando necessaria l'apposizione di bolli) trasmetta una copia completa del provvedimento al titolare dell'istanza da custodire in cantiere.

La non sostanzialità della variante strutturale rispetto alla progettazione strutturale originaria è ascritta al progettista strutturale.

Il procedimento dura 15 gg.

### **3.8) Integrazioni dovute a prescrizioni contenute nel provvedimento di Attestazione / Autorizzazione**

La relativa trasmissione, sempre per il tramite dello SUE, viene predisposta utilizzando lo stesso modello utilizzato per l'istanza originaria, barrando le opportune caselle, senza apposizione di bolli e versamento di oneri istruttori. L'attività dell'Ufficio Provinciale

consisterà nel rilascio di una Presa d'Atto di ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'attestazione/autorizzazione rilasciata per il progetto originario.

### **3.9) Integrazioni relative a nuove opere**

La relativa istanza viene predisposta utilizzando lo stesso modello utilizzato per l'istanza originaria, barrando le opportune caselle, apponendo i bolli ivi previsti e versando i relativi oneri istruttori (€ 90,00 nel caso di deposito e quanto previsto dall'allegato A alla L.R. n. 10/09 nel caso di autorizzazione). La presentazione avviene presso lo SUE.

L'attività dell'Ufficio Provinciale consisterà nel rilascio di una Attestazione o di una Autorizzazione di Integrazione. I relativi lavori potranno iniziare solo successivamente al rilascio dell'Attestazione o dell'Autorizzazione da parte dell'Ufficio, inserendo apposita nota nel giornale dei lavori, senza ulteriore comunicazione da inviare agli Uffici per l'inizio dei lavori in integrazione.

### **3.10) Comunicazione fine lavori**

Il Direttore dei Lavori è tenuto ad inviare apposita comunicazione al Settore Provinciale utilizzando a tal uopo il relativo modello presente nella modulistica pubblicata sul sito istituzionale.

### **3.11) Deposito Relazione a Strutture Ultimate**

La relazione a struttura ultimata di cui all'art. **65 comma 6** del D.P.R. n° 380/01, dovrà essere depositata in triplice copia, unitamente alla documentazione a corredo, presso il competente Ufficio comunale, ovvero allo Sportello Unico per l'Edilizia, ove costituito, utilizzando a tal uopo il relativo modello presente nella modulistica pubblicata sul sito istituzionale (Modello n. 9, punto 3.14).

L'Ufficio Comunale, ovvero, lo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, verificato il rispetto del **Regime dei bolli** (n.1 relazione a strutture ultimate in marca da bollo da 14,62 Euro), rilascia copia vistata della nota di trasmissione (senza allegati), trattiene una copia della suddetta nota (senza allegati) e trasmette la documentazione (nota di trasmissione + triplice copia della relazione a strutture ultimate compresa la documentazione allegata) al Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica.

In alternativa la documentazione (nota di trasmissione + triplice copia della relazione con documentazione allegata) può essere consegnata dagli interessati al Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica previa acquisizione del protocollo da parte dell'Ufficio Comunale, ovvero, dello Sportello Unico per l'Edilizia Comunale; in questo caso il suddetto ufficio dovrà ricevere dall'interessato copia della nota di trasmissione con timbro di ricevuta da parte del Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica.

La relazione a struttura ultimata dovrà contenere la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Direttore dei Lavori di seguito riportata:

*“Le opere sono state eseguite in conformità al progetto depositato, con l'osservanza delle Norme e prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle Norme Tecniche vigenti e secondo le buone regole dell'arte.”*

A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il Dirigente del Settore Provinciale attesta l'avvenuto e corretto “deposito della relazione a strutture ultimate” e restituisce al Comune o, ove operante, allo sportello Unico dell'Edilizia il suddetto provvedimento, unitamente a due copie degli atti presentati affinché trasmetta una copia al direttore dei lavori.

Per le opere non soggette agli adempimenti previsti all'art. 65 del D.P.R. n° 380/01, la Relazione a strutture ultimate è sostituita con comunicazione di fine lavori a firma del Direttore dei Lavori che dovrà riportare in calce la Dichiarazione di Conformità di cui al



comma precedente ed essere depositata con le stesse procedure previste al presente paragrafo.

### **3.12) Deposito di certificati di collaudo statico**

I Certificati di Collaudo Statico di cui all'art. 67 del D.P.R. n° 380/01, relativi a tutte le costruzioni realizzate nelle zone sismiche **2 e 3**, dovranno essere depositati in triplice copia presso l'Ufficio comunale competente per territorio, ovvero allo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale, ove costituito, utilizzando a tal uopo il relativo modello presente nella modulistica pubblicata sul sito istituzionale (Modello n. 12, punto 3.14).

Il suddetto Ufficio verificata la regolarità dei bolli rilascia copia vistata della nota di trasmissione e trasmette la documentazione (nota + triplice copia della documentazione allegata) al Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica.

In alternativa la documentazione (nota di trasmissione + triplice copia del certificato con documentazione allegata) può essere consegnata dagli interessati al Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica previa acquisizione del protocollo da parte dell'Ufficio Comunale, ovvero, dello Sportello Unico per l'Edilizia Comunale; in questo caso il suddetto ufficio dovrà ricevere dall'interessato copia della nota di trasmissione con timbro di ricevuta da parte del Settore 10 – Servizio Edilizia Sismica.

Previo verifica formale ai sensi dell'art.67 del D.P.R.380/2001 la Provincia rilascia il provvedimento di attestazione dell'avvenuto e corretto "deposito degli atti di collaudo" e restituisce al collaudatore due copie degli stessi. Il collaudatore trasmette le due copie del certificato di collaudo al committente, il quale ne deposita una copia, unitamente all'attestazione dell'avvenuto "deposito degli atti di collaudo", presso il Comune.

### **3.13) Oneri istruttori**

Il procedimento di autorizzazione sismica è soggetto al pagamento delle spese istruttorie previste dall'allegato A alla L.R. n. 10/09 secondo il seguente schema:

Tipologia interventi	opere fino a 5000 mc.	opere oltre 5000 mc.
1 – Opere strategiche e/o rilevanti di cui agli elenchi A e B D.G.R. n.153/2004	€ 300,00	€ 400,00
2 – nuove opere in c.a. acciaio, precompresso	€ 250,00	€ 350,00
3 - nuove opere in muratura portante	€ 200,00	€ 250,00
4 - interventi su strutture esistenti	€ 150,00	€ 200,00
5 - opere di adeguamento e verifiche a sanatoria	€ 100,00	€ 150,00
6 - progetti di variante strutturale	€ 100,00	€ 150,00
7 - tipo di opere per cui non è applicabile l'onere a mc. (ponti, viadotti, gallerie, strade, impianti sportivi, ecc...)	€ 500,00	
8 - tipo di opere minori per cui non è applicabile l'onere a mc. (muri di sostegno, opere geotecniche, ecc...)	€ 100,00	

Il procedimento di attestazione di avvenuto deposito è soggetto al pagamento delle spese istruttorie pari ad € 90,00. In caso di verifica a campione dovranno essere corrisposti gli oneri, per differenza, in compensazione, sino alla concorrenza dell'importo desumibile dalla precedente tabella, con riferimento alla tipologia dell'opera.

**N.B.: I predetti oneri istruttori sono da commisurare al singolo organismo strutturale da intendersi quale struttura indipendente. Pertanto potranno aversi i seguenti casi:**

a) nel caso di più organismi strutturali presenti in un'unica istanza di autorizzazione/deposito si ritiene che gli oneri istruttori vadano calcolati come somma degli oneri relativi a ciascun organismo strutturale.

Fa eccezione il caso in cui gli organismi strutturali siano identici ad un unico organismo tipo (es. la realizzazione di un certo numero di villette a schiera tutte uguali fra di loro): in questo caso gli oneri saranno calcolati riferendosi ad un unico organismo strutturale tipo indipendentemente dal numero di volte in cui lo stesso si ripete uguale a se stesso.

b) nel caso di più tipologie di intervento presenti in un'unica istanza di autorizzazione/deposito si ritiene che gli oneri istruttori vadano calcolati come somma degli oneri relativi a ciascun tipologia di intervento.

Fa eccezione il caso in cui la realizzazione di una tipologia di intervento sia oggettivamente strumentale alla realizzazione di un intervento di altra tipologia (es. la costruzione di un edificio su un versante è vincolata alla realizzazione di un muro di sostegno): in questo caso gli oneri saranno calcolati riferendosi esclusivamente all'intervento principale (edificio), in applicazione del vincolo pertinenziale che lega l'intervento principale con l'intervento accessorio.

### ***3.14) Elenco Modulistica disponibile sul sito web istituzionale***

<b>1.</b>	<b><i>Modello Istanza zone 2 e 3</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>2.</b>	<b><i>Modello A - Asseverazioni</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>3.</b>	<b><i>Modello B - Oneri istruttori</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>4.</b>	<b><i>Modello C - Costruzioni esistenti</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>5.</b>	<b><i>Modello D - Asseverazione variante non sostanziale</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>6.</b>	<b><i>Modello E - Classificazione intervento</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>7.</b>	<b><i>Modello Inizio Lavori</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>8.</b>	<b><i>Modello Fine Lavori</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>9.</b>	<b><i>Modello trasmissione relazione a strutture ultimate</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>10.</b>	<b><i>SCHEMA RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>11.</b>	<b><i>SCHEMA RELAZIONE DI RISPONDEZZA</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>12.</b>	<b><i>Modello trasmissione certificato collaudo</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>13.</b>	<b><i>SCHEMA CERTIFICATO DI COLLAUDO</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>14.</b>	<b><i>Modello Istanza condono</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>
<b>15.</b>	<b><i>Modello comunicazione committente</i></b>	<b><i>vers novembre 2011</i></b>

#### **4 - MODALITA' RELATIVE AL CONTROLLO**

Il controllo viene effettuato nelle seguenti fasi:

1. sui progetti;
2. sulle opere in corso;
3. sulle opere ultimate.

Per le costruzioni soggette ad "autorizzazione sismica" il controllo è sistematico ed al 100% per le fasi 1), 2) e 3).

Per le costruzioni soggette a rilascio di "attestazione di avvenuto deposito" il controllo è effettuato a campione, su base quadrimestrale) con le seguenti modalità:

sui progetti	3% delle attestazioni rilasciate;
sulle opere in corso	8% delle comunicazioni di inizio lavori pervenute;
sulle opere ultimate	2% delle comunicazioni di fine lavori pervenute.

Il campione relativo alle varie fasi viene determinato quadrimestralmente mediante estrazione manuale o elettronica con le modalità di cui alla D.G.R. n. 2481/86 con le seguenti precisazioni:

- a) non entrano a far parte del campione sui progetti quelli relativi alla classe I in quanto in possesso dell'asseverazione del progettista, progettista strutture e geologo.
- b) non entrano a far parte del campione sulle opere ultimate quelle relative alla classe I per le quali sia stato già rilasciato il provvedimento di attestazione dell'avvenuto e corretto "deposito degli atti di collaudo".

Delle operazioni relative e dell'esito di ogni sorteggio sarà redatto apposito verbale; l'esito del sorteggio sarà comunicato agli utenti nonché ai Comuni interessati e sarà comunque reso noto mediante affissione del suddetto verbale all'albo pretorio della Provincia per 30 giorni;

I controlli sui progetti e sulle opere tenderanno ad accertare la corretta applicazione delle norme tecniche, dei criteri di progettazione ed esecuzione delle opere stesse;

i controlli sui progetti saranno svolti considerando principalmente:

1. l'idoneità del sito e della scelta del sistema strutturale ai fini della resistenza sismica;
2. il rispetto delle norme tecniche emanate in forza dell'art.52 del T.U.E./2001 con speciale riguardo alle ipotesi di carico, alla validità dei criteri di calcolo e delle modalità di verifica della struttura in elevazione ed in fondazione;
3. la congruità degli elementi strutturali e dei dettagli dei particolari costruttivi adottati al fine della realizzazione dello schema resistente previsto.

I controlli sulle opere comprenderanno un preventivo esame dei progetti da svolgere nella maniera già indicata e accertamenti da effettuare mediante misurazioni e saggi saltuari.

Gli accertamenti in sito riguarderanno la situazione delle opere al momento del controllo e saranno svolti, possibilmente, anche alla presenza del Costruttore e del Direttore dei Lavori allo scopo di consentire un opportuno confronto tecnico. Questi ultimi verranno comunque resi edotti dall'esito di eventuali accertamenti già effettuati in loro assenza.

**N.B.: La tempestiva comunicazione di inizio lavori e fine lavori consentirà l'inserimento dell'intervento soggetto ad attestazione nel corretto quadrimestre di riferimento. La tardiva e/o omessa comunicazione di inizio e/o fine lavori comporterà invece, nel caso di superamento del predetto quadrimestre di**



**riferimento, l'effettuazione obbligatoria dei controlli, previo versamento integrativo degli oneri previsti dall'allegato A alla L.R. n. 10/09 o in alternativa l'inserimento della pratica nel quadrimestre successivo.**

### **Classi d'uso**

**Classe I:** Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

**Classe II:** Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

**Classe III:** Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

**Classe IV:** Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

**L'appartenenza dell'intervento ad una delle citate classi dovrà essere riportata nella istanza del committente e nella asseverazione dei progettisti.**

**N.B.:** La classe d'uso di un intervento la cui realizzazione sia oggettivamente strumentale ad un intervento principale sarà la stessa dell'opera principale in applicazione del vincolo pertinenziale che lega l'intervento principale con l'intervento accessorio.

**(Es. Una tettoia su un edificio di civile abitazione di classe II sarà progettata nella stessa classe dell'edificio; una scala di emergenza in una scuola (classe III) sarà progettata nella stessa classe della scuola)**

## **5 - MODALITÀ RELATIVE ALLA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI**

Il D.P.G.R. n. 177 del 23 febbraio 2010, come rettificato dai DD.P.G.R. n. 416/2010 e n. 769/2010, prevede, tra l'altro, il trasferimento al sistema delle Autonomie Locali dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 96 del D.P.R. n. 380/01; in particolare sono trasferite ai Comuni le funzioni di cui all'art. 96, co.1 (Accertamento delle violazioni) mentre competono alla Provincia quelle di cui all'art. 96, co. 2 (Ricezione verbali accertamento).

Sono inoltre trasferite alla Provincia le funzioni di cui agli artt. 97, co. 1 (Adozione ordine di sospensione lavori), 98, co. 2 (Citazione del dirigente tecnico della Provincia competente nei dibattimenti relativi a procedimenti penali), 99 (Esecuzione d'ufficio), 101 (Ricezione sentenza), 102 (Modalità per l'esecuzione d'ufficio), 103 (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche) e 104 dello stesso D.P.R. n. 380/01, ad eccezione dell'art. 100 (Competenza dell'Organo tecnico-consultivo regionale su demolizione e di opere o parti di opere eseguite in violazione delle norme tecniche).

Ai fini del relativo accertamento, qualsiasi fatto costituente violazione deve essere immediatamente comunicato al competente Settore Provinciale mediante compilazione di apposito processo verbale. In esito al ricevimento del suddetto verbale viene avviato il procedimento delineato nella principali fasi come di seguito:

1. Il dirigente del Settore Provinciale dispone ulteriori accertamenti di carattere tecnico. I suddetti ulteriori accertamenti sono tesi ad effettuare in via preliminare la verifica che le violazioni verbalizzate si riferiscano a fattispecie non ricomprese nell'ambito di applicazione della normativa sismica soprattutto in funzione della sicurezza per la pubblica e privata incolumità (opere non soggette a denuncia, esenzioni, opere cosiddette "minori").

In tal caso la circostanza che le violazioni riscontrate non ricadono fra gli interventi soggetti alla normativa sismica viene comunicata al comune e/o ad altri soggetti procedendo al contempo all'archiviazione della segnalazione;

2. Nel caso di violazione della normativa sismica accertato dai Comuni, ovvero nel caso di accertamento in sede di controllo effettuato dallo stesso Servizio, la pratica viene inserita nell'apposito registro (violazioni) ed alla stessa viene assegnata una numerazione progressiva.

Alla stessa stregua si procede nel caso di autodenunce.

3. Contemporaneamente agli adempimenti di cui sopra viene ordinata, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori nei modi e nei termini previsti dall'art. 97 del D.P.R. n. 380/01.

4. Con la stessa ordinanza può essere assegnato un termine per la presentazione della documentazione tecnica prevista nel caso di "autorizzazione sismica" indicando in particolare:

- le opere già eseguite e quelle che eventualmente si rendessero necessarie per rendere le opere conformi alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche;
- nominando il Collaudatore, ove non già presente;

5. Il Collaudatore incaricato nello stesso termine assegnato con l'ordinanza dovrà trasmettere una relazione che riferisca in ordine ai seguenti aspetti:

- esito del controllo dei calcoli statici e/o delle verifiche sismiche;
- corrispondenza delle opere eseguite agli elaborati di progetto;
- corrispondenza delle opere eseguite e da eseguire alla normativa tecnica vigente nelle zone sismiche;
- eventuale difformità (violazione) delle opere eseguite alla suddetta normativa tecnica;
- proposte per rendere tali opere conformi a detta normativa e motivandole;

6. In esito alle predette fasi il Settore Provinciale trasmette alla Procura competente territorialmente le proprie deduzioni a norma dell'art. 96 del D.P.R. n.°380/01.
7. Il procedimento si conclude con l'esecuzione della sentenza di cui al comma 3 dell'art. 98, con eventuale ricorso alle modalità stabilite dall'art. 99.
8. Qualora si configuri la circostanza di cui all'art. 100, ove siano stati già espletati i passaggi previsti ai precedenti punti 4. e 5. il procedimento si conclude con l'adozione del provvedimento definitivo, previo parere dell'Organo tecnico-consultivo regionale, che può prevedere la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme sismiche ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.